



& Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Maggiore efficacia probatoria alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in fase di accertamento ispettivo, rispetto a quelle giudiziali

In presenza di più dichiarazioni successivamente rese dal lavoratore, e in caso di loro contraddittorietà, appaiono preferibili, in assenza di una plausibile spiegazione di detta difformità, sotto il profilo della credibilità, le dichiarazioni rese agli ispettori dal lavoratore. Infatti tali dichiarazioni sono da ritenersi più credibili in quanto connotate da spontaneità e genuinità dato che, proprio per l'intervento "a sorpresa" degli ispettori, il lavoratore normalmente non sa quali conseguenze potranno trarsi dalle proprie dichiarazioni né potrà essersi ancora confrontato con il datore di lavoro prima di rispondere alle inaspettate domande degli ispettori.

----> nello stesso senso, [Corte di appello di Bari, sezione lavoro, sentenza del 13.01.2022, n.2468](#)

-----> in senso contrario, [Tribunale Modena, sezione lavoro, sentenza del 6.5.2022, n. 211](#)

Tribunale Pistoia, sezione prima, sentenza del 28.04.2022, n.72

...omissis...

La causa è stata discussa all'udienza "cartolare" dell'11.4.2022 mediante le note scritte depositate dalle parti. Nelle proprie note scritte le parti si sono riportate ai propri atti difensivi e alle rispettive istanze e conclusioni. La causa è stata decisa all'udienza anzidetta.

La causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'audizione di alcuni testi.

Il ricorso è in parte fondato e, pertanto, va accolto parzialmente per le ragioni che si preciseranno in seguito.

La società agricola.....con ricorso in opposizione ad avviso di addebito ex artt. 24 d.lgs. 46/1999 depositato presso il Tribunale di Pistoia, Sez. Lavoro, rappresentava di aver ricevuto, in data 13/03/2019, notifica dell'avviso di addebito (omissis) formato dall'INPS, sede di Pi., in data 09/03/2019, con il quale l'Istituto resistente richiedeva il pagamento della somma di € 44.086,84, comprensivo di sanzioni ed oneri accessori per contributi "accertati e dovuti a titolo di gestione agricola - datori di lavoro" relativi al periodo dal 01/2013 al 04/2015. L'avviso di addebito risultava, secondo parte ricorrente, infondato e, a sostegno di ciò, la soc. agr. Ti. Ve. contestava fermamente le risultanze della verifica amministrativa culminata nel verbale unico di accertamento del 15/12/2017, con il quale il personale ispettivo dell'INPS e ITL addebitava alla ricorrente di aver registrato per alcuni dipendenti un minor orario di quello effettuato e di averli occupati in alcuni periodi in carenza assicurativa. La società Ti. Ve. gestiva sin dall'apertura, avvenuta nel maggio 2012 e cessata nel febbraio 2016, l'attività dell'azienda agricola, nonché l'attività di agriturismo, inaugurato il 19/05/2012 sotto l'insegna "La Casa di Ro.", a conduzione prettamente familiare. In data 21/12/2017, veniva notificato alla ricorrente il verbale di accertamento, fondato esclusivamente sulla denuncia di due ex dipendenti, le sig.re Li. Statie e Mi. Ma. Despoiu, le cui rispettive dichiarazioni venivano confermate in assenza di riscontro alcuno sulla situazione di fatto da parte degli ispettori, che trascuravano le dichiarazioni contrarie rilasciate dagli altri lavoratori sentiti in occasione dell'accesso.

L'accertamento, quindi, secondo la tesi di parte ricorrente, era privo di qualunque sostegno probatorio tenuto conto che il personale necessario al buon funzionamento dell'esercizio era regolarmente assicurato. L'azienda ricorrente corrispondeva ed annotava sui propri libri contabili tutte le ore effettuate e tutti i contratti intercorsi con i dipendenti. Gli ispettori, al contrario, non tenevano conto né della capienza dell'esercizio (6 camere e 40 coperti) rispetto ai dipendenti impiegati nel tempo alle dipendenze della azienda, né della facoltà di compensazione delle ore, concessa al datore di lavoro nel settore agricolo per via delle diverse esigenze prospettabili nel corso dell'anno per questa categoria merceologica (comprendente anche quella agrituristica). Le circostanze riferite dalle persone sentite dagli Ispettori non apparivano, quindi, attendibili ma contraddittorie e generiche, non potendo quindi costituire il fondamento probatorio di un verbale di contestazione né delle pretese contributive "confezionate" nell'avviso di addebito opposto. Alla luce delle considerazioni anzidette la società agricola Ti. Ve. chiedeva al Tribunale di Pistoia, in funzione di Giudice del lavoro, di revocare - previa sospensione della provvisoria esecutività - l'avviso di addebito opposto e, in denegata ipotesi, di porre in compensazione i contributi versati alla gestione separata con quelli richiesti dall'Istituto resistente.

L'Inps, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. L'Inps, in particolare, ha contestato integralmente l'atto difensivo di parte ricorrente in quanto le allegazioni in fatto contenute nel ricorso "dipingono" in maniera distorta l'attività svolta dai dipendenti di parte ricorrente che risulta, tra l'altro, smentita dalla documentazione acquisita in sede ispettiva e dalle dichiarazioni raccolte nel corso dell'attività ispettiva, aventi particolare valore indiziario poiché rese

nell'immediatezza dei fatti. L'Inps conclude chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso e l'accertamento della debenza in suo favore delle somme dovute a titolo di contributi ed oneri accessori, così come quantificati nell'avviso di addebito opposto o della eventuale minor somma ritenuta di giustizia.

...omissis...3.2014 al 03.07.2014 svolgendo le mansioni di cameriera e preparava le colazioni.

La sig.ra S.. è risultata occupata al lavoro con mansioni di interna di cucina con contratti di lavoro part-time dal 19/05/2012 al 30/09/2013, dal 24/10/2013 al 31/12/2014 e dal 01/10/2015 al 30/11/2015. La stessa ha dichiarato in sede ispettiva di essere stata occupata presso l'azienda in completa carenza assicurativa nei periodi dal 01.10.2013 al 23.10.2013, dal 01.01.2015 al 31.08.2015, dal 01/12/2015 e dal 06/12/2015 durante i quali ha svolto sempre le stesse le mansioni. Le due lavoratrici hanno dichiarato, inoltre, di aver svolto un orario di lavoro maggiore rispetto a quello registrato sui documenti aziendali ed in alcuni periodi hanno lavorato in carenza assicurativa; entrambe hanno esibito agli organi di vigilanza dei prospetti dove giornalmente registravano l'orario di lavoro effettivamente svolto che provvedevano poi a consegnare ai responsabili della ditta (docc. 5 prospetti Statie Nineta Li. e doc. 10 Despoiu Mi. Ma., fasc. Inps). A seguito delle richieste di intervento summenzionate veniva effettuato un accesso in data 07.12.2016 presso la società ricorrente e veniva acquisita la documentazione aziendale, nonché numerose dichiarazioni anche da parte di ex dipendenti (docc. 13) tra i quali: Dospinoiu La. Ni., giardiniere in forza dal 19/05/2012 al 28/02/2016; Bo. En., cuoco in forza dal 19/05/2012 al 28/02/2016; Ma. Il. ; Ba. Al. Mi., aiuto cuoca in forza dal 19/05/2012 al 30/06/2014;, cameriere in forza dal 19/05/2012 al 28/02/2016; Ciorei Cr. Io., lavapiatti e addetta alla stiratura della biancheria, che avrebbe lavorato in carenza assicurativa dal 01/02/2014 al 31/07/2014. Da accertamenti amministrativi svolti emergeva che la società ricorrente avrebbe registrato, per alcuni dipendenti, un minor orario di lavoro rispetto a quello effettivamente prestato, oltre ad aver occupato, come detto, in alcuni periodi, dipendenti in carenza assicurativa. Gli organi di vigilanza provvedevano, quindi, a quantificare gli imponibili a titolo di carenza assicurativa e differenze retributive per le irregolarità emerse nel corso dell'accertamento, così come indicato nel verbale di accertamento e nei prospetti contenuti nel medesimo riferiti ai seguenti lavoratori: Despoiu Venivano, inoltre, determinate le differenze retributive per il lavoro straordinario non registrato tenendo conto dei periodi continuativi di assenze, per ferie e/o malattia, risultanti dalle buste di paga. L'organo amministrativo rilevava altresì la mancata trasmissione dei modelli uniemens per i mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2014 e dei modelli DMAG con le retribuzioni a decorrere da dicembre 2015 a febbraio 2016 per i periodi successivi alla fine dell'apprendistato (03/12/2015) del lavoratore D....E' stato, infine, rilevato che nel mese di aprile 2013 la retribuzione è stata determinata su una retribuzione oraria (4,43787) inferiore a quella prevista (6,53077), con conseguente differenza retributiva sull'orario effettuato nel mese.

Ritiene il Tribunale che la pretesa contributiva dell'Inps è soltanto in parte sussistente alla luce della documentazione prodotta dalle parti e dell'istruttoria orale svolta.

Occorre, innanzitutto, ripercorrere, brevemente, l'evoluzione della giurisprudenza con specifico riferimento alla valutazione delle dichiarazioni del lavoratore in caso di difformità tra quelle rese da un lavoratore oggetto di accertamento all'atto dell'ispezione e quelle dallo stesso rese successivamente al Giudice nell'ambito del processo in cui sia contestata dal datore la pretesa dell'ente previdenziale scaturita proprio dalle originarie dichiarazioni del prestatore di lavoro.

Il tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n.1625 del 14 aprile 2009, ha riconosciuto una maggiore efficacia probatoria alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in fase di accertamento ispettivo in quanto le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti presentano una spontaneità ed una genuinità che non possono essere trascurate non avendo i lavoratori sentiti alcun interesse a riferire fatti non rispondenti al vero. Tale valutazione

privilegiata, afferma ancora il tribunale meneghino, è ulteriormente rafforzata in presenza di dichiarazioni contenenti una serie di precisazioni e puntualizzazioni in ordine ai tempi e alle modalità con cui l'attività lavorativa è stata in concreto svolta. Occorre altresì rilevare che la giurisprudenza è pacifica anche nell'affermare che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass.n.3525 del 2005; Cass.n.15702 del 2004; Cass.9827 del 2000). Parte della giurisprudenza, sostiene, invece, che le dichiarazioni del lavoratore rese agli ispettori hanno efficacia di confessione stragiudiziale (art.2735 c.c.), e possono essere sicuramente utilizzate dal Giudicante come prova delle circostanze riferite al pubblico ufficiale (Corte d'Appello Ge. n.297 del 17.06.2009; Cass.14911 del 5 settembre 2012).

Orbene, questo Tribunale ritiene condivisibile quell'orientamento secondo cui in presenza di più dichiarazioni successivamente rese dal lavoratore, e in caso di loro contraddittorietà, appaiono preferibili, in assenza di una plausibile spiegazione di detta difformità, sotto il profilo della credibilità, le dichiarazioni rese agli ispettori dal lavoratore. Infatti tali dichiarazioni sono da ritenersi più credibili in quanto connotate da spontaneità e genuinità dato che, proprio per l'intervento "a sorpresa" degli ispettori, il lavoratore normalmente non sa quali conseguenze potranno trarsi dalle proprie dichiarazioni né potrà essersi ancora confrontato con il datore di lavoro prima di rispondere alle inaspettate domande degli ispettori.

Quanto alle lavoratrici e...eve ritenersi che non è stata raggiunta la prova dello svolgimento di attività lavorativa in assenza di regolarizzazione per i periodi indicati nell'atto di accertamento ispettivo. In sede amministrativa i lavoratori ascoltati dagli ispettori hanno affermato, soltanto genericamente, che le lavoratrici Despoiu e Statie hanno lavorato per un lungo periodo presso parte ricorrente. Il Dospinoiu, ad esempio, dichiarava agli ispettori che "...So che la Li. ha lavorato un lungo periodo però non so specificare né l'orario né i giorni in cui era presente...Conosco anche la Mi. perché anche lei ha lavorato presso l'agriturismo..." mentre la teste ...che ha lavorato per un lungo periodo con la Statie e ha conosciuto la....u, dichiarava agli ispettori che "...so che Li. lavorava dal mese di maggio 2012 come lavapiatti presso l'agriturismo...mentre Mi. ha iniziato quando io sono andata via e so che era addetta a pulire le cucine e preparare le colazioni. Li. lavorava con un contratto part time ma nei giorni in cui c'era bisogno lavorava di più...". Anche dalla lettura delle altre dichiarazioni raccolte dagli ispettori non emerge in modo univoco che le lavoratrici Statie e Despoiu abbiano lavorato in assenza di regolarizzazione nei periodi indicati da parte convenuta. Tra l'altro, con riferimento alla posizione Despoiu, è emerso che prima dell'assunzione di quest'ultima (avvenuta nel luglio del 2014) "...L...escu era prima della Deposiuaveva lei le cose che poi ha fatto le Mi.: penso che la ...ha sostituito la nicoleta e ricordo che per un periodo abbiano lavorato insieme e poi la Ni. sia andata via...Io non mi ricordo la data e il periodo in cui la Despoiu ha iniziato a lavorare in azienda..."(teste Ba.). E' evidente, quindi, che non può non ritenersi che la Despoiu abbia sostituito la Ciausescu proprio quando sia stata assunta da parte ricorrente. La Ba., con riferimento alla posizione Statie, ha dichiarato che "...non mi posso ricordare se la Statie abbia o meno lavorato nell'ottobre 2013...".

Quanto alla posizione della lavoratrice deve ritenersi che non è stata raggiunta la prova dello svolgimento di attività lavorativa della Ciorei presso la società ricorrente. Già in sede amministrativa non era emerso alcun riscontro alle dichiarazioni della Statie sull'attività lavorativa della Ciorei per la "Casa di La lavoratrice Ma. dichiarava agli ispettori di non ricordare "...nessuna persona di nome Ciorei Cr...." e,

nello stesso senso, la dichiarazione del cuoco Bo., che è cuoco della struttura sin dall'anno 2012, il quale ha dichiarato che "...non ricordo nessuno di nome Ciorei Cr. Io., però mi pare che altre persone hanno lavorato presso l'agriturismo..". Il Gi., responsabile di sala presso la società ricorrente nel periodo maggio/giugno 2012-febbraio 2016, dichiarava agli ispettori di non ricordare una signora di nome Ciorei Cr.. Anche in sede testimoniale il ...dichiarava che "...non so proprio dire chi sia la Ciorei Cr. .. " e, nella stessa "direzione", sono le dichiarazioni testimoniali di Sa. Ve., Bo. e D... il quale ha dichiarato che "...io non conosco e non ho mai visto la signora che è uscita prima di me oggi come testimone (cfr. sig.Ciorei). Io non l'ho mai vista in agriturismo...". Solo in sede testimoniale, e dopo alcuni anni dalla conclusione degli accertamenti ispettivi, la teste Ba. ha dichiarato che la Ciorei "...io la ricordo poco e mi ricordo che qualche volta sia venuta a lavare i piatti in cucina: ricordo che è capitata a lavorare quando anch'io ero presente in cucina...". E' evidente che, anche alla luce delle dichiarazioni della teste Ba. (che in sede amministrativa nulla aveva riferito sulla Ciorei), non è stata raggiunta la prova che la...bbia lavorato stabilmente per il periodo febbraio-luglio 2014 come addetta alla stireria e lavapiatti dovendo, al più, ritenersi, che tale lavoratrice sia stata chiamata soltanto sporadicamente come lavapiatti (e, in questo modo, si spiegherebbero le dichiarazioni dei lavoratori rese in sede amministrativa hanno dichiarato di non conoscere la C....sulta, invece, provato che la Statie ha lavorato per un orario maggiore rispetto a quanto indicato da parte ricorrente nei propri atti difensivi. La società ricorrente, in particolare, ha dedotto che sugli orari osservati la Statie ha effettuato sempre l'orario per il quale era stata assunta nel primo contratto, senza prestare alcuna ora di lavoro eccedente le tre ore giornaliere. Parte ricorrente afferma, inoltre, che la media di ore lavorative osservata è stata di 18 ore settimanali e 72 ore mensili come previsto dal contratto e riportato nel....., ed afferma altresì che in quella categoria merceologica (azienda agricola) è possibile usufruire della possibilità di compensare le ore fra una settimana e l'altra come previsto dal Contratto provinciale (omissis) gli operai agricoli e florovivaisti del 24.9.2012 all'art. 8 (doc. 12 fasc. ricorrente). La società ricorrente afferma altresì che il secondo e terzo contratto stipulati con questa lavoratrice erano per operaio avventizio, ossia non era pattuito un orario part time ed ella poteva essere chiamata quando l'azienda ne aveva bisogno. Per quanto riguarda le compensazioni orarie, la ricorrente afferma che la sig.ra Statie non ha quasi mai lavorato il lunedì, il mercoledì ed il giovedì per carenza di avventori mentre ha effettuato un orario maggiore nei giorni di sabato e domenica. La teste Ba., in sede amministrativa, ha dichiarato che "...Cominciavamo a lavorare verso le 17 fino alle 23 tutti i giorni dal martedì al sabato. La domenica eravamo in estate tutti presenti per il pranzo e le cene, d'inverno invece sia in settimana che la domenica si lavorava meno. Non credo che la Li. fosse [presente] tutti i giorni di inverno mentre in estate era più presente anche se il lunedì o mercoledì se non c'era gente non veniva chiamata....ad integrazione di quanto dichiarato in data 28/2/2017 preciso che io e il cuoco lavoravamo dal mercoledì al lunedì in quanto il martedì è il giorno di chiusura. Li. nel periodo estivo (da maggio a settembre) lavorava quasi tutti i giorni della settimana con orario 17,00/23,00 come tutti noi". Il sabato e la domenica veniva chiamata anche prima credo verso le 15:00. Preciso che la domenica, come tutti i giorni festivi lavoravamo anche dalle 9,00 circa fino alla chiusura la sera tardi...".

..... amica della Statie, ha dichiarato agli ispettori che "...so che lavorava dal mercoledì alla domenica perché lei non usciva con noi amici. So che ha sempre lavorato nel periodo delle feste (Pasqua/Natale/Capodanno). ...he lei era disponibile a qualsiasi ora perché spesso era con me e il si... telefonava a ... e lei dava sempre la disponibilità. So che la domenica lavorava a pranzo e a cena presso l'agriturismo.....L'ho accompagnata al lavoro un paio di volte alle 11,00 e spesso l'ho ripresa dal lavoro alle 24,00 e anche all'una di notte...". In sede testimoniale la Ba. ha dichiarato che "...ricordo che la domenica si lavorava tutto il giorno dalla mattina verso le 9 fino alla sera con lo stacco nel pomeriggio. Durante l'estate e durante la settimana quando vi

era poco lavoro la Statie poteva entrare verso le 16/17 e si usciva verso le 1.00 circa a seconda delle persone che vi erano mentre poi il sabato e la domenica a volte si entrava al mattino presto alle 9 per il pranzo e si staccava un paio di ore dalle 14 alle 17 circa e si rientrava nel pomeriggio fino alla sera tardi: anche la Statie faceva questo orario....Io mi ricordo che la Statie non si chiamasse quando non vi era nessuno però mi ricordo che veniva abbastanza spesso ed in modo continuativo nel tempo...". E' evidente che le dichiarazioni della Ba. riscontrano quanto dichiarato dalla Statie in sede ispettiva e l'orario osservato dalla lavoratrice appare essere superiore a quello indicato dalla società in quanto la Statie, sia quando era stata assunta a part time che come lavoratrice avventizia, aveva osservato costantemente un orario di lavoro di almeno 5-6 ore al giorno. Risulta provato, inoltre, per la lavoratrice Despoiu il maggior orario di lavoro indicato nella richiesta di intervento (doc.9 fasc.Inps). E' pacifico tra le parti che la Despoiu è stata assunta con contratto di lavoro part-time per 25 ore settimanali (doc. 4 fasc. ricorrente) come apprendista cameriera dal 04.07.2014 al 28.02.2016 quando si è dimessa. Parte ricorrente afferma che la Despoiu ha lavorato per i periodi e gli orari nei quali è stata regolarmente assunta, ossia nelle giornate: dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 12 e la domenica dalle 8 alle 13, con riposo il martedì (quando le pulizie delle camere erano fatte dalle addette alla reception). L'organo ispettivo ha ritenuto, invece, che la lavoratrice abbia prestato la propria attività osservando un orario superiore a quello risultante dalle buste paga corrispondente a 6 ore al giorno per 6 gg. la settimana. In sede testimoniale la Ba. ha dichiarato che la Despoiu "...quando io entravo la mattina al lavoro trovavo la Despoiu già al lavoro e sapevo che entrava presto al mattino verso le 6 perché si parlava e me lo riferiva lei stessa.... " mentre la teste Do. dichiarava, in sede amministrativa, che laiu "...lavorava sia la mattina che il pomeriggio e sera si occupava delle pulizie di tutto l'ambiente camere ristorante e piscina...". Il T....ci dichiarava, invece, agli ispettori che la Despoiu era stata da lui accompagnata a lavoro la mattina verso le 7:15-7:20 presso l'agriturismo della ricorrente e "...poi a volte la riprendevo la sera verso le 17,00 circa...". Queste dichiarazioni riscontrano quanto affermato dalla St....ia in sede testimoniale che in sede ispettiva. La Statie ha dichiarato infatti che la M.....lavorava la mattina dalle 7 perché faceva le colazioni e poi andava a pulire le camere e non so dire a che ora finisse di lavorare anche perché faceva la pulizia della piscina, del bagno della piscina e stivava, specie i primi anni perché non vi era la ditta che stirava che è stata presa successivamente..." mentre in sede ispettiva ha dichiarato che la D.... lavorava sino alle 20 nel periodo estivo, ossia da metà giugno a metà settembre.

Quanto alla posizione del dipendente, ex dipendente di parte ricorrente e particolarmente attendibile in quanto a conoscenza dei fatti di causa per aver lavorato a lungo presso la ricorrente, ha dichiarato che il Dospinoiu "...io lo vedevo spesso e quasi sempre a lavoro. Lavorava anche se pioveva perché si occupava di dare da mangiare agli animali, e sapevo anche che stava in cantina a imbottigliare l'olio....Mi sembra di aver visto il giardiniere lavorare anche la domenica: non mi ricordo se sempre o qualche volta....Io penso che il giardiniere andasse a lavorare anche se non vi era nessun ospite o altri perché appunto doveva guardare agli animali.

Il giardiniere lavorava anche il sabato in quanto io l'ho visto...". Le dichiarazioni della teste Ba. sono riscontrate proprio dalle dichiarazioni del Dospinoiu che agli ispettori dichiarava di lavorare dal lunedì al venerdì per 8 ore e il sabato per 7 ore. E' evidente, quindi, che il Dospinoiu osservava costantemente l'orario anzidetto e, quindi, il riferimento all'utilizzo dell'istituto della compensazione oraria non appare applicabile in concreto proprio alla luce di quanto emerso in sede istruttoria. Il Dospinoiu si occupava, in particolare, anche della cura degli animali presenti presso l'agriturismo che, notoriamente, necessitano di una cura giornaliera e richiedono, dunque, una presenza fissa e continuativa. Gli ulteriori accertamenti svolti in sede ispettiva, ad

eccezioni delle posizioni "analizzate" in questo giudizio, non sono stati, invece, contestati da parte ricorrente.

L'avviso di addebito opposto va dichiarato, quindi, inefficace soltanto in relazione alle posizioni di Des....., nei limiti indicati in motivazione, e Ciorei...

Le spese di lite si compensano integralmente alla luce del parziale accoglimento del ricorso e della complessità in fatto della presente controversia.

pqm

1) dichiara inefficace l'avviso di addebito opposto relativamente alle posizioni di Despoiu, nei limiti indicati in motivazione, e Ciorei C... ;

2) rigetta, per il resto, il ricorso;

3) compensa tra le parti le spese di lite;

4) motivazione nei 60 giorni.

Pistoia, 11/04/2022 Il Giudice Dott.Francesco Barracca

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

